

**REGOLAMENTO ELETTORALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI NEFROLOGIA
PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE, DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
NAZIONALE, INTERREGIONALE O REGIONALE E DEI COORDINATORI
DEI GRUPPI DI PROGETTO DELLA SIN**

In conformità a quanto previsto dagli art. 2, 5, 9, 11, 17 e 18 dello Statuto Nazionale della Società Italiana Nefrologia (SIN), adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 3.10.2017 e approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci tenuta a Rimini il 05.10.2017, è adottato il seguente regolamento elettorale della SIN.

Premessa

Le norme di cui al presente regolamento hanno lo scopo di disciplinare e illustrare le modalità di presentazione della candidatura e di svolgimento delle elezioni del Presidente SIN Nazionale, dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, Interregionale o Regionale e del Coordinatore e Segretario dei Gruppi di Progetto della SIN.

Ogni Presidente e Segretario-Tesoriere o Segretario o Coordinatore dei predetti organi, ciascuno per la parte di propria competenza, sarà responsabile del corretto adempimento delle disposizioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 1 – Elezioni del Presidente SIN nazionale

1.1 Il Consiglio Direttivo indice le Elezioni per la nomina del Presidente della SIN nell'anno precedente la scadenza del Presidente in carica e nomina la Commissione Elettorale, in tempo utile per consentire alla stessa l'espletamento delle funzioni che le sono attribuite ai sensi del successivo art. 6.

Il Presidente della SIN sulla base del presente regolamento, provvede a definire e a dare comunicazione ai Soci della data di apertura e chiusura per presentare le candidature e delle date di inizio e fine del periodo delle votazioni per eleggere il Presidente incoming.

Tale comunicazione sarà fornita ai Soci tramite e-mail e/o tramite il sito web della SIN, almeno **6 giorni** prima della data di apertura della presentazione delle candidature. Il periodo utile per la presentazione delle candidature online avrà una durata di **60 giorni**.

1.2 Per esprimere il proprio voto alle Elezioni del Presidente i Soci ordinari devono essere in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Le votazioni online si apriranno 60 giorni dopo la data di chiusura delle candidature.

Il periodo utile per le votazioni avrà una durata di **30 giorni** e terminerà sei ore prima dello svolgimento dell'Assemblea Ordinaria dei Soci SIN.

1.3 Sono eleggibili alla carica di Presidente i Soci in possesso dei requisiti indicati all'art 11.3 dello Statuto vigente:

La candidatura deve essere accompagnata da un breve curriculum vitae ed un programma che comprenda le linee di sviluppo progettuali. Deve, inoltre, specificare nel programma, la proposta formativa e l'impegno alla condivisione e sviluppo di percorsi di interazione con le Sezioni Regionali.

I Soci che intendano candidarsi devono inserire sul sito web della SIN la propria richiesta corredata da fotografia digitale, curriculum vitae completo di tutti i dati relativi alla produzione scientifica, programma elettorale, ed inviare alla

Segreteria SIN (via posta elettronica, fax o tramite raccomandata) autocertificazione del possesso dei requisiti indicati all'art 11 dello Statuto, entro la scadenza prevista per la presentazione delle candidature. Il rispetto di tale termine consentirà alla SIN di dare adeguata informativa ai Soci del profilo dei candidati e del loro programma elettorale, tramite il sito web della SIN. In caso di presentazione di una sola candidatura si procederà comunque alla votazione. La Commissione Elettorale approverà la lista dei candidati, che sarà pubblicata sul sito web della SIN; le operazioni di voto avverranno avvalendosi del sito web della SIN come descritto nell' art 7 del presente regolamento.

Art. 2 – Elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale

- 2.1 Le Elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale vengono indette dal Consiglio Direttivo che nomina la Commissione Elettorale in tempo utile per consentire alla stessa l'espletamento delle funzioni attribuitele ai sensi del successivo art. 6. Il Presidente della SIN provvede a definire e a dare comunicazione ai Soci del numero dei posti resisi vacanti nel Consiglio che verranno eletti nei Collegi elettorali (in conformità all'art. 10 dello Statuto). Tale comunicazione sarà fornita ai Soci tramite e-mail e/o tramite il sito web della SIN, almeno **6 giorni** prima della data di apertura della presentazione delle candidature. Il periodo utile per la presentazione delle candidature online avrà una durata di **60 giorni**.
- 2.2 Per esprimere il proprio voto alle Elezioni del Consiglio Direttivo nazionale i Soci ordinari devono essere in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Le votazioni online si apriranno **60 giorni** dopo la data di chiusura delle candidature. Il periodo utile per le votazioni avrà una durata di **30 giorni** e terminerà sei ore prima dello svolgimento dell'Assemblea Ordinaria dei Soci SIN.
- 2.3 Elezioni nei Collegi Elettorali
Tutti i Soci ad eccezione degli Onorari possono presentarsi per l'elezione nel proprio collegio elettorale di riferimento. I candidati dovranno essere in regola con i pagamenti della quota associativa da almeno tre anni senza interruzioni. Come indicato all'art 9.1 e 9.2 dello Statuto vigente, le sezioni regionali SIN Piemonte-Val d'Aosta, Triveneto, Emilia Romagna, Tosco-Ligure-Sarda, Apulo-Lucana-Calabrese propongono un singolo candidato. La sezione regionale Lombarda, la sezione interregionale ALaMMU e la sezione regionale Campano-Siciliana, considerata la numerosità abitativa e la numerosità dei Soci, esprimono due consiglieri per ogni sezione. Nel caso di più candidati per ogni sezione regionale o interregionale le sezioni interessate organizzeranno delle elezioni "primarie" a cui potranno partecipare solo i soci aventi diritto di quella sezione. Il candidato che avrà ottenuto più voti sarà eletto nel Consiglio Direttivo nazionale della SIN.
- 2.4 I Soci che intendano candidarsi devono inserire sul sito web della SIN la propria richiesta, corredata da fotografia digitale e sintetico curriculum vitae, entro la scadenza prevista per la presentazione delle candidature. Qualora venisse a mancare il numero di candidati sufficienti per cause di forza maggiore, è possibile presentare la propria candidatura entro le ore 24 del settimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle candidature via e-mail al Segretario SIN. La lista dei candidati sarà comunicata via e-mail alla relativa Commissione Elettorale, il Segretario della SIN la

approverà e successivamente sarà pubblicata sul sito web della SIN attraverso il quale verranno effettuate le votazioni online.

Art. 3 – Elezioni al Consiglio Regionale o Interregionali

I Consigli Direttivi Regionali o Interregionali sono costituiti da Soci ordinari, con i pagamenti della quota associativa da almeno tre anni e nel rispetto dei principi di rappresentatività e alternanza individuati dall'art. 17 dello Statuto della SIN.

Le Elezioni Regionali o Interregionali vengono indette dal Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale in tempo utile per consentire alla stessa l'espletamento delle funzioni attribuite ai sensi del successivo art. 6.

Il Presidente del CD Regionale o Interregionale, sulla base del presente regolamento, provvede a definire e a dare comunicazione ai Soci del numero dei posti resisi vacanti nel Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale. Tale comunicazione sarà fornita ai Soci tramite e-mail e/o tramite il sito web della SIN, almeno **7 giorni** prima della data di apertura della presentazione delle candidature. Contestualmente il Segretario del Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale invia alla Segreteria SIN la richiesta di apertura delle votazioni compilando il modulo pubblicato sul sito web della SIN. Il periodo utile per la presentazione delle candidature online avrà una durata di **30 giorni**.

I Soci che intendano candidarsi devono inserire sul sito web della SIN la propria richiesta corredata da fotografia digitale e sintetico curriculum vitae, entro la scadenza prevista per la presentazione delle candidature. Il rispetto di tale termine consentirà alle Sezioni Regionali o Interregionali di dare adeguata informativa ai Soci del profilo dei candidati, tramite il sito web della SIN.

La lista dei candidati sarà comunicata via e-mail al Segretario della Sezione Regionale o Interregionale per la approvazione e successivamente sarà pubblicata sul sito web della SIN attraverso il quale verranno effettuate le votazioni online.

Ogni Socio ordinario in regola con le quote associative è eleggibile a membro del Consiglio Direttivo della propria Regione o Interregione, nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dal citato art. 17 dello Statuto della SIN.

Per partecipare alla votazione, i Soci ordinari devono essere in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Le votazioni online si apriranno **14 giorni** dopo la data di chiusura delle candidature. Le votazioni regionali dovranno avere una durata di **14 giorni**.

I soci onorari possono esercitare il proprio diritto di voto, ma non sono eleggibili a cariche regionali o interregionali.

Qualora venisse a mancare il numero di candidati sufficienti per cause di forza maggiore, è possibile presentare la propria candidatura entro le ore 24 del settimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle candidature via e-mail al Segretario della Sezione Regionale o Interregionale ed al Segretario SIN.

Art. 5 – Elezione alla composizione dei Gruppi di Progetto

Come indicato nel regolamento dei Gruppi di Progetto, il coordinatore del gruppo di GdP viene eletto dagli iscritti al GdP mediante procedura elettorale on line sul sito della SIN nei 30 giorni precedenti il Congresso Nazionale SIN. Tutti gli iscritti al GdP possono candidarsi per divenire coordinatori con modalità e tempistica descritte nel regolamento elettorale. Risulterà eletto il candidato che ha avuto il maggior numero di voti. In caso di parità prevarrà il socio con minore età anagrafica. I verbali della riunione del GdP devono essere inviati, pena la decadenza del Coordinatore del GdP, entro 30 giorni dal termine della riunione tenutasi secondo i criteri stabiliti al punto 6.1 del Regolamento GdP alla Segreteria Nazionale che provvede alla pubblicazione sul sito internet della SIN

Art. 6 – Commissione Elettorale

Il Presidente della SIN sulla base del presente regolamento, provvede a rendere note le scadenze elettorali che verranno pubblicate sul sito web della SIN

Art. 7 – Operazioni di voto e di scrutinio

Le elezioni avvengono con modalità informatica, online, utilizzando il sito web della SIN. Ogni Socio con diritto di voto, utilizzando lo username e la password di accesso alla propria area riservata del sito web della SIN, potrà accedere alla scheda elettorale informatizzata attraverso la quale potrà esprimere le scelte di voto; ogni Socio ha diritto ad esprimere una singola preferenza per l'elezione del Presidente SIN Nazionale e ha diritto ad esprimere un numero di preferenze pari al numero di posti resisi vacanti per l'elezione delle altre cariche all'interno del proprio collegio di riferimento.

Al termine delle operazioni di voto il sistema informatizzato provvederà automaticamente al conteggio dei voti.

Al termine dello scrutinio la Commissione Elettorale stila la graduatoria degli eletti, in ottemperanza alle norme previste dallo Statuto. La graduatoria degli eletti alle cariche previste per le Sezioni regionali ed interregionali verrà stilata dal Segretario SIN. Tutte le graduatorie elettorali verranno pubblicate sul sito Web della SIN.

In caso di parità prevale il candidato più giovane anagraficamente

Il Segretario della SIN riferisce all'Assemblea dei Soci l'esito della votazione relativa alle cariche di Presidente e Consigliere SIN e proclama i candidati eletti. Il Segretario SIN redige un verbale di tutte le operazioni di voto, comprese le eventuali contestazioni che devono essere obbligatoriamente verbalizzate e sottoscritte dal Segretario.

Art. 8 – Invalidità ed impugnazione delle operazioni

Le operazioni effettuate non in conformità con il presente regolamento possono essere impugnate dai Soci, purché il loro dissenso sia stato verbalizzato dalla Commissione Elettorale, mediante ricorso davanti al Collegio dei Probiviri con le modalità previste dall'art. 15 dello Statuto vigente e dall'apposito regolamento. Il ricorso scritto dovrà pervenire entro 15 giorni dalla data della fine delle operazioni di voto.

Art. 9 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dello Statuto Nazionale della SIN.